

Azione di Sistema

“ Programma di interventi formativi finalizzati all’assunzione ”

PROGETTO A TITOLARITA' REGIONALE

AVVISO PUBBLICO

Per le politiche di formazione e impiego in favore di lavoratori e di imprese operanti nel settore dei *call center* (approvato con Determinazione direttoriale N.2131/ARL del 05 /12/2013)

Art. 1. Premessa e riferimenti normativi

1.1. Premessa

Con il presente Avviso, sulla base dell’Accordo stipulato in data 08/08/2012 tra l’Agenzia regionale per il lavoro e l’Assessorato del lavoro per l’utilizzo dei fondi residui relativi al programma “Welfare to work – Call center” si intende dar vita ad un programma volto alla promozione dell’occupabilità e alla soluzione delle criticità presenti nel mercato del lavoro regionale.

La finalità del presente Avviso è confermare la sperimentazione, visti i precedenti risultati, nel settore dei call center, di percorsi virtuosi di ricerca attiva di un lavoro stabile, sia da parte dei lavoratori che delle imprese. A tal fine, come più dettagliatamente illustrato all’Art. 2 del presente Avviso, la Regione rende disponibili incentivi per la formazione e l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati, ovvero inoccupati o disoccupati.

La Regione intende concentrare l’attenzione sulle imprese che svolgono attività di call center e, in seguito alla rilevazione dei fabbisogni compiuta dalla Regione, risultino avere un ruolo particolarmente importante sul territorio in termini di prospettive occupazionali. Nel comparto in questione, infatti, si è rilevata la necessità e l’opportunità di non disperdere la professionalità e le eccellenze consolidate negli anni favorendo, di converso, meccanismi di ricerca attiva del lavoro e di deprecarizzazione dei rapporti di lavoro.

1.2 Riferimenti normativi

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’Agenzia regionale per il lavoro, adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:

- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6/08/2008 in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla GUUE il 09/08/2008 – Serie L 214 (il “Regolamento 800”);
- Regime di aiuto di importanza minore ex Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (“de minimis”);
- L.R. 05 dicembre 2005 nr. 20 art. 43 – Indennità di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo;
- L.R. 05 marzo 2008 nr. 3 art. 6 “ Disposizioni in materia di Lavoro e Formazione Professionale comma 1 Lett. B - di modifica dell’art. 43 della L.R. nr. 20 del 2005;
- L.R. 14 maggio 2009 nr. 1 art. 3 commi 12 e 14; (Finanziaria Regionale 2009);
- L.R. 07/08/2009 nr. 3 art. 4 Politiche attive del Lavoro modificativo ed integrativo dell’art. 43 della L.R. nr. 20 del 2005;
- Decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali nr. 14/0017458 del 30/12/2008 di approvazione per il triennio 2009/2011 del Progetto” Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di Re-Impiego”;
- Progettazione Esecutiva della Regione Sardegna prot. nr. 14/0020177 del 14/10/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale nr. 45/13 del 21/12/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale nr. 48/21 del 01/12/2011;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 e s.m.i. (il “Regolamento FSE”);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009 e s.m.i. (il “Regolamento Fondi Strutturali”);
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, come modificato dal Regolamento (CE) n.846 del 1° settembre del 2009 e s.m.i. (il “Regolamento di applicazione”);

- DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (il “DPR 196”);
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007 (il “QSN”);
- Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008 (il “POR FSE Sardegna”);
- Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza (i “Criteri FSE”);
- Vademecum per l'operatore versione 3.0. approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 42437/4735/DG del 15.11.2010 disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione Programmazione - programmazione 2007/2013 - programmazione UE - POR FSE - Gestione e controllo.

Art. 2. Soggetti destinatari e beneficiari dell'Intervento

I soggetti destinatari dell'intervento sono:

- Lavoratori “**svantaggiati**” residenti nella Regione Sardegna di cui al Regolamento CE nr. 800/2008 del 6 agosto 2008 art. 2 punti 18 e 19¹ e soggetti **inoccupati** o **disoccupati** regolarmente iscritti all'anagrafe dei C.S.L. provinciali.

¹ Per «lavoratore svantaggiato» secondo la definizione dell'Art. 2, punto 18, del Reg. (CE) 800/08 si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Per «lavoratore molto svantaggiato» secondo la definizione dell'Art. 2, punto 19, del Reg. (CE) 800/08 si intende il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

I soggetti beneficiari:

- Imprese operanti nel comparto dei call center secondo i codici di attività ATECO.

Art. 3 Definizione dell'Intervento

Sulla base di quanto indicato dall'Accordo tra Agenzia e Assessorato del lavoro stipulato in data 08/08/2012, sono disponibili risorse regionali costituite dai residui finanziari del programma "Welfare to work – Call center", finalizzate all'erogazione di bonus assunzionali di € **2.000,00** per la formazione e l'assunzione a tempo indeterminato effettuata da aziende che svolgono attività di call center.

L'intervento è rivolto alle imprese operanti nel settore dei call center che svilupperanno percorsi formativi finalizzati ad assunzioni effettuati dal giorno di apertura del bando e sino alla sua scadenza; le aziende in seguito alla selezione del personale in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 dovranno organizzare dei corsi di formazione per il tramite di enti e/o strutture formative abilitate ed in seguito procederanno all'assunzione a tempo indeterminato di detto personale.

Verrà pertanto predisposta una graduatoria, anche parziale, che assegnerà i finanziamenti previa valutazione di ammissibilità sulla base del rispetto dei requisiti formali previsti.

La linea di intervento è caratterizzata da modalità "a sportello" e , pertanto, l'assegnazione dei finanziamenti potrà avvenire in seguito alla presentazione della domanda ed al controllo del possesso dei requisiti formali.

Art. 4 Condizioni per ottenere i contributi.

Possono presentare domanda di contributo, ai sensi e con le modalità di cui ai successivi articoli, le imprese operanti nel comparto di cui all'Art. 2 che abbiano sede operativa nell'ambito della Regione Sardegna.

L'agevolazione viene concessa alle imprese beneficiarie ai fini del presente Avviso (cfr. Art. 2) per la formazione e l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati ovvero inoccupati e disoccupati aventi i requisiti di cui all'Art. 2 effettuate dal giorno di apertura del bando e sino alla sua scadenza.

Per accedere al contributo, le imprese devono dichiarare:

- che l'assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i ovvero inoccupato/i o disoccupato/i
 - o rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti oppure, ove non rappresenti un aumento netto, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per

raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

- ai fini della dimostrazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 5 del Regolamento 800, rappresenti un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati occupati dall'impresa; al pari, medesime condizioni devono sussistere per i soggetti inoccupati o disoccupati, le cui assunzioni saranno agevolate entro i massimali previsti dal Regolamento "de minimis";
- che l'impresa
 - non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'Art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, oppure
 - ha beneficiato, secondo la regola *de minimis*, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'Art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite, oppure
 - ha rimborsato – o ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - in data (gg/mese/anno) .../.../..... mediante..... (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- all'atto della domanda l'impresa deve essere in regola con:
 - l'applicazione del CCNL;
 - il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
 - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - tutte le normative in materia di lavoro in genere;

- che, inoltre, l'impresa:
 - o non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi precedenti l'apertura del bando stesso per le medesime mansioni;
 - o è a conoscenza ed accetta quanto previsto dal presente avviso e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'Art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo o per l'assunzione di soggetti inoccupati o disoccupati secondo il Regolamento "de minimis".

La partecipazione alla procedura di cui al presente dispositivo comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nell'Avviso.

Art 5 Modalità di presentazione delle domande di concessione dei contributi

Le imprese interessate dovranno presentare la seguente documentazione:

- Richiesta di contributo in originale ed in bollo con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ex D.P.R. n. 600/73 e contenente autocertificazione attestante l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori svantaggiati con l'indicazione del loro numero (e dei relativi dati anagrafici), secondo il modello di cui all'**Allegato 1**; mentre per l'assunzione di soggetti inoccupati e disoccupati agevolabili secondo la regola del "de minimis" dovrà essere compilato l'**Allegato 2**;
- Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità;
- Dichiarazione relativa all'intensità di aiuto di cui al Regolamento CE n. 800/2008, secondo il modello di cui all'**Allegato 3**;
- Dichiarazione relativa all'intensità di aiuto di cui all'ex Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ("de minimis"), **Allegato 4**;
- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 4, **Allegato 5**;
- Prospetto dei destinatari dell'azione.

Tutte le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

La succitata documentazione dovrà essere inoltrata tassativamente dalle ore 09.00 del 09/12/2013 alle ore 12.00 del 09/06/2014, pena l'inammissibilità della domanda, solo ed esclusivamente tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, e l'attestazione o il timbro di spedizione dovrà riportare in maniera univoca la data e l'orario di invio, in busta chiusa, al seguente indirizzo: Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis, 195 09122 CAGLIARI - avendo cura di apporre sulla busta la dicitura – "Programma di interventi finalizzati all'assunzione", nonché gli estremi identificativi del mittente (con relativi recapiti di telefono, fax, e-mail se presenti).

Non saranno prese in considerazione, per nessun motivo, domande che riportino una data certa di spedizione non compresa nei periodi indicati (sia essa precedente o successiva) o presentate, anche entro i suddetti termini, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia.

Il recapito del plico in busta chiusa rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la domanda non giungesse a destinazione, questa non potrà essere presa in considerazione da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro.

I soggetti sono tenuti a custodire copia della documentazione inviata unitamente alla ricevuta di spedizione, da presentare all'amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, smarrimento del plico o dubbi circa l'effettiva data di spedizione del plico. In mancanza, la domanda sarà considerata inammissibile; è pertanto onere del mittente farsi rilasciare idonea ricevuta di spedizione, con indicazione della data e dell'ora.

Per l'inoltro delle domande dovranno essere utilizzati i modelli allegati appositamente predisposti dall'Agenzia regionale per il lavoro, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa. In ogni caso, ove non fossero utilizzati i modelli allegati, le domande e dichiarazioni dovranno avere i contenuti in essi rappresentati.

L'Agenzia regionale per il lavoro procederà alla ricezione delle domande mediante una procedura a "Sportello".

L'Agenzia regionale per il lavoro verificata la sussistenza dei prescritti requisiti procederà alla predisposizione di apposita graduatoria delle aziende beneficiarie in base al possesso dei requisiti formali.

A seguito dell'istruttoria delle istanze, da parte dell'ufficio preposto, si procederà all'individuazione delle aziende beneficiarie dei contributi con determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ferma restando la possibilità, da parte dell'Amministrazione stessa, di incrementare le dotazioni finanziarie dell'avviso in ragione del numero di domande presentate e delle disponibilità finanziarie.

La graduatoria, anche parziale, delle aziende beneficiarie dei contributi sarà pubblicato sul sito della Regione Sardegna. L'Agenzia regionale per il lavoro, in ogni caso, procederà a comunicare ai singoli beneficiari l'avvenuta ammissione al finanziamento dei contributi.

Art. 6 Cause di esclusione

Nel valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno considerati **motivi di esclusione**:

- la presentazione di istanze pervenute oltre i termini di scadenza previsti, o in modalità differenti rispetto a quelle previste dall'Art. 5;
- l'assenza delle diciture previste sul frontespizio delle buste e del mittente, che determini la non identificabilità dell'oggetto o l'anonimato;
- la presentazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2;
- l'assenza di uno dei documenti cartacei prescritti all'Art. 5 o di una delle dichiarazioni ivi contenute;
- la mancata sottoscrizione della documentazione (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto).

Art. 7 Modalità di erogazione degli incentivi e fideiussione

I contributi previsti dal predetto Avviso saranno concessi sino alla concorrenza delle risorse disponibili e saranno erogati, dall'Agenzia regionale per il lavoro di cui alla L.R. 20 del 2005 art. 15.

I Beneficiari devono presentare le richieste di pagamento sulla base della modulistica prevista dall'Amministrazione.

La richiesta di contributo, debitamente compilata e controfirmata dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa, contenente:

- attestato di frequenza di un percorso formativo rilasciato da enti e/o strutture formative abilitate per ogni lavoratore coinvolto nell'azione di sistema di cui al presente Bando;
- dichiarazione UNILAV attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del/i lavoratore/i;
- garanzia fideiussoria per l'importo complessivo del contributo richiesto.

dovrà essere inviata, unitamente alla documentazione richiesta, all'Agenzia regionale per il lavoro, via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari.

In ordine alla fideiussione si specifica che Il Beneficiario dovrà stipulare, a favore dell' Agenzia regionale per il lavoro, una fideiussione, ai sensi di quanto previsto all'art. 75 comma 4 Dlgs 163/2006 e al par. 2.2.2 del Vademecum per l'operatore, che prevede la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di durata

annuale, rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Agenzia regionale per il lavoro.

L'importo della fidejussione dovrà essere pari al 100% del contributo richiesto, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente.

La fidejussione potrà essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, **rilasciata esclusivamente da:**

- banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del t.u. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero del Tesoro del 22/04/1997.

La fidejussione sarà estinta a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento.

L'Agenzia regionale per il lavoro procederà all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità ed in originale.

L'Agenzia Regionale per il Lavoro si riserva di verificare, in qualsiasi momento, lo status dei contratti dei Destinatari attraverso l'accesso al Sistema Informativo del Lavoro (SIL) - Archivio Imprese e Archivio Cittadini.

Art. 8 Base giuridica comunitaria e regole di cumulo.

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e saranno assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è la seguente:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008, Art. 40, che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati", definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo ;
- Ex Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ("de minimis").

Il contributo concesso sulla base dell'art. 40 del Regolamento 800/2008 non può avere un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o, nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Il contributo concesso sulla base del Regolamento "de minimis" non può avere una intensità superiore a € 200.000, al netto dell'imposizione erariale, nel triennio di riferimento.

Per "costi salariali" si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) La retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) I contributi obbligatori, quali oneri previdenziali;
- c) I contributi assistenziali per figli e familiari.

L'aiuto può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto concesso sulla base dello stesso Regolamento, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

L'aiuto non può essere cumulato con altri aventi gli stessi costi ammissibili, fermo restando il massimale previsto per ciascun regime (Regolamento 800/2008 e Regolamento "de minimis").

Art. 9 Costi ammissibili e regime sanzionatorio

Gli aiuti concessi sotto forma di integrazione salariale, in base al presente avviso e ai sensi dell'Art. 40 del Regolamento 800, si intendono volti a ridurre il costo del lavoro. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali. Il contributo pubblico concesso è erogato in un'unica soluzione e non supera il valore massimo forfetario di 2.000,00 Euro per lavoratore, da intendersi equivalente ad una parte dei costi salariali sostenuti dall'impresa su un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore stesso; medesimo contributo è concesso per il regime "de minimis".

In caso di dimissioni del lavoratore entro i 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione, l'impresa dovrà restituire il contributo complessivamente ricevuto pro quota rispetto ai 12 mesi (o 24 mesi, in caso di lavoratori molto svantaggiati), ossia di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che mancano alla fine dell'anno dal momento dell'assunzione, fermo restando che dovrà in ogni caso essere rispettata l'intensità di aiuto di cui al comma 2 dell'Art. 40 del Regolamento 800 e del Regolamento "de minimis".

Nel caso di licenziamento intimato nel corso dei primi 6 mesi dall'assunzione per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito il contributo dovrà restituirlo interamente.

Nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l'impresa che ha percepito l'aiuto dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento - pro quota rispetto ai 12 mesi (o 24 mesi, in caso di lavoratori molto svantaggiati), ossia di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che mancano alla fine dell'anno dal momento dell'assunzione -, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'intensità di aiuto di cui al comma 2 dell'art. 40 del Regolamento 800 e del Regolamento "de minimis".

Art. 10 Verifiche e controlli

L'Agenzia regionale per il lavoro trascorsi dodici mesi dall'assunzione del lavoratore al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procederà ad effettuare verifiche censuarie o a campione sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate con particolare riferimento ai requisiti richiesti e all'attività formativa svolta.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo concesso e ai relativi costi ammissibili di cui all'art. 8 dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari.

Art. 11 Risorse finanziarie


Per l'attuazione del presente Avviso sono previste risorse finanziarie residue relative all'Avviso pubblico approvato con Determinazione direttoriale n.1143/ARL del 17/09/2012 a valere sul capitolo S 03.03.002, UPB 0303, del Bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per il lavoro per l'esercizio amministrativo 2013 pari ad Euro 201.938,96 eventualmente incrementabili.

Art. 12 Informativa Privacy

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal "Programma di interventi formativi finalizzati all'assunzione" saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all'Art. 15 del D. Lgs. 276/2003;
- il conferimento dei dati è necessario per l'inserimento dei soggetti partecipanti all'avviso nei percorsi previsti dall'iniziativa denominata "Programma di interventi formativi finalizzati all'assunzione". L'eventuale diniego comporterà necessariamente la cancellazione del nominativo del datore di lavoro dall'iniziativa in questione;
- titolare del trattamento è l'Agenzia regionale per il lavoro;

- responsabile del trattamento è il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro;



- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa denominata “Programma di interventi formativi finalizzati all’assunzione”. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del CPI di riferimento.

Art. 13 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi” la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo provvedimento amministrativo è l’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Pertanto, responsabile del procedimento è il Direttore della suddetta Agenzia.

Art. 14 Pubblicità dell’Avviso

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare”) e sul sito www.sardegna.gov.it.

Informazioni e chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Via Is Mirrionis n. 195 – Cagliari – (piano terra), dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, tel.070/6067039.

Art. 15 - Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Il Direttore
Stefano Tunis